



**Comune di Rimini**

Dipartimento Servizi di Comunità  
U.O. Politiche Abitative

Via M. d'Azeglio 13 - 47921 Rimini  
tel. 0541/704721 fax 0541/704703  
[www.comune.rimini.it](http://www.comune.rimini.it)  
[ufficiocasa@comune.rimini.it](mailto:ufficiocasa@comune.rimini.it)  
[dipartimento2@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento2@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409

**BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ACCESSO AL "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R. 24/2001 e SS.MM.II. – ANNO 2019.**

**PREMESSA**

Vista la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1815 del 28/10/2019, il Comitato di Distretto Rimini, nella seduta del 19/12/2019, ha definito i criteri di assegnazione delle risorse disponibili derivanti dal "Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione" di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.

L'ambito territoriale del bando è sovracomunale e comprende tutti i Comuni del Distretto Rimini (Comune di Rimini – Comune di Bellaria Igea Marina – Unione di Comuni Valmarecchia). Ciascun Comune raccoglierà le domande per i propri cittadini e le trasmetterà al Comune di Rimini il quale formulerà una graduatoria di beneficiari unica per l'intero Distretto. La somma complessiva di € 395.353,22, comprendente le nuove risorse assegnate dalla Regione unitamente alle economie derivanti dal "Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli", avrà una copertura Distrettuale. Ad esaurimento del predetto stanziamento la graduatoria rimarrà valida unicamente per l'erogazione di contributi a favore dei richiedenti residenti nel Comune di Rimini sino ad esaurimento delle economie di gestione del Comune di Rimini derivanti dai fondi assegnati dalla Regione con delibere n. 1414/2014 e 1417/2017 pari ad € 57.678,00 e dei residenti nel Comune di Santarcangelo di Romagna sino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dallo stesso a titolo di cofinanziamento del "Fondo Affitto" anno 2019, pari ad € 25.000,00.

**Art. 1) - DESTINATARI E REQUISITI**

Il Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. Possono accedere al contributo di cui trattasi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e s.m.i.;
- b) residenza in un Comune del Distretto Rimini (Rimini – Bellaria Igea Marina – Unione di Comuni Valmarecchia) nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione;
- c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta pagata;  
Oppure  
titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

- contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");
- avere la titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante;

- d) il valore ISEE del nucleo familiare deve essere compreso tra € 3.000,00 (valore minimo) ed € 17.154,00 (valore massimo). Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, risultante da attestazione ISEE in corso di validità;
- e) canone mensile di affitto comprensivo delle rivalutazioni ISTAT ed escluse le spese condominiali non superiore ad € 700,00;

### **Casi di esclusione dal contributo**

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

1. essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019;
2. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del "Fondo per l'emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 817/2012, 1790/2013, 1221/2015 e da eventuali future concessioni di fondi;
3. avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6 comma 5 del D.L. 31/07/2013 n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124;
4. essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
5. avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
6. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

- a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- d) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;

### **Art. 2) - RILEVAZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO**

In ottemperanza alle disposizioni contenute al punto 11 del dispositivo della delibera G.R. n. 1815 del 28/10/2019, contestualmente alla raccolta delle domande di cui al "Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione" si procederà ad una rilevazione di alcune informazioni significative dei nuclei familiari in situazione di disagio abitativo, con particolare attenzione anche alla rilevazione dell'età anagrafica dei nuclei, al fine di predisporre una banca dati da utilizzare per la prossima programmazione degli interventi da effettuare nel settore abitativo, sulla base dei contenuti indicati nell'Allegato B) della sopracitata delibera regionale. Possono partecipare alla rilevazione i nuclei familiari residenti nel territorio del Distretto Rimini, aventi un contratto di affitto regolarmente registrato, non assegnatari di alloggio ERP e aventi un ISEE compreso tra € 0,00 ed € 41.006,00.

### **Art. 3) - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO**

Le domande e le schede di rilevazione del disagio abitativo si raccoglieranno dal **13/01/2020 al 28/02/2020**. I requisiti dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione, da presentarsi in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilando i moduli predisposti dal Comune di Rimini.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2019 può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

Per il Comune di Bellaria Igea Marina e i Comuni dell'Unione Valmarecchia le domande dovranno essere presentate presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza; che provvederanno a caricarle sul software dedicato inviandole al Comune di Rimini.

Per il Comune di Rimini la domanda dovrà essere presentata presso l'U.O. Politiche Abitative - Via M. d' Azeglio n. 13 - 47921 Rimini previo appuntamento da prenotare nel periodo di apertura del Bando allo 0541/704721 dal lun. al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 oppure via mail al seguente indirizzo: [ufficiocasa@comune.rimini.it](mailto:ufficiocasa@comune.rimini.it).

All'atto della compilazione della domanda dovrà essere esibito all'operatore la seguente documentazione:

- 1) Attestazione Isee in corso di validità rilasciata ai sensi DPCM. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e relativa DSU;
- 2) Contratto di locazione registrato o in corso di registrazione con imposta già pagata;
- 3) Certificazione del dirigente comunale competente, oppure del legale rappresentante della società/agenzia assegnante, che attesti l'assegnazione/concessione di un alloggio di proprietà comunale o l'assegnazione di un alloggio di proprietà di cooperativa di abitazione (solo per i richiedenti che vivono in un alloggio assegnato nei predetti termini);
- 4) Documentazione attestante l'eventuale aggiornamento ISTAT;
- 5) Documentazione che attesti il pagamento del canone di locazione dell'ultima mensilità (solo affitto escluse pertanto spese condominiali e altri oneri) o, nel caso di alloggi di proprietà di Cooperativa indivisa, certificazione riportante l'importo della "corrisposta di godimento" per l'anno 2019 ed il relativo regime fiscale;
- 6) Documentazione attestante le spese condominiali dell'ultima annualità;
- 7) Carta o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non aderenti all'Unione Europea;
- 8) Documento di identità in corso di validità;
- 9) documentazione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente del richiedente o del proprietario dell'immobile in presenza di morosità;

Le domande potranno essere altresì inviate per posta, tramite raccomandata, oppure via fax o PEC come di seguito indicato:

per i residenti nel Comune di Rimini:

- l'indirizzo per l'invio tramite raccomandata è: Comune di Rimini – U.O. Politiche Abitative - Via M. d' Azeglio n. 13 - 47921 Rimini
- l'indirizzo per l'invio tramite PEC è: [dipartimento2@pec.comune.rimini.it](mailto:dipartimento2@pec.comune.rimini.it)
- il numero per l'invio tramite fax è: 0541/704703

per i residenti nei comuni dell'Unione di Comuni Valmarecchia:

- l'indirizzo per l'invio tramite raccomandata è: Unione di Comuni Valmarecchia, piazza Bramante 11, 47863 Novafeltria (RN)
- l'indirizzo per l'invio tramite PEC è: [unione.valmarecchia@legalmail.it](mailto:unione.valmarecchia@legalmail.it)

per i residenti nel comune di Bellaria Igea Marina:

- l'indirizzo per l'invio tramite raccomandata è: Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza Del Popolo 1, 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
- l'indirizzo per l'invio tramite PEC è: [pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it](mailto:pec@pec.comune.bellaria-igea-marina.rn.it)

Per le domande e gli allegati inviati via posta farà fede la data del timbro postale.

Alla domanda inviata per posta, fax o PEC dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido di colui/ei che sottoscrive la domanda.

Le domande potranno essere compilate altresì on line utilizzando il portale [sosia@home](mailto:sosia@home) al seguente indirizzo:

<http://portaleservizieducativi.comune.rimini.it/UserLogin/LoginUser.aspx?AcceptsCookies=OK>

#### **Art. 4) – GRADUATORIA**

Il Comune di Rimini, accertato il possesso dei requisiti dichiarati e ricevute le domande dal Comune di Bellaria Igea Marina e dall'Unione di Comuni Valmarecchia, entro la data del 31/03/2020 provvederà a redigere la graduatoria unica Distrettuale in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE. In caso di uguale incidenza, avrà la precedenza la domanda con il valore ISEE più basso. In caso di domande con il medesimo valore ISEE avrà la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto. Il canone di locazione da prendere a riferimento è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni Istat;

La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dagli enti territoriali (albo pretorio – uffici preposti – sito internet).

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della graduatoria provvisoria, sarà possibile presentare ricorso al Capo Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini. Trascorso il termine di cui sopra, il Dirigente Responsabile del Provvedimento, approva la graduatoria definitiva.

Sulla base della graduatoria di cui sopra si procederà ai controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt.46, 47,71 e 72 e solo successivamente si procederà all'erogazione dei contributi.

#### **Art. 5) - ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO "FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"**

Il contributo è pari ad un max di n. 4 mensilità del canone di locazione per un massimo di € 2.000,00.

Nel caso di domande, in posizione utile per l'assegnazione del contributo, che presentano un valore ISEE inferiore al canone annuo di locazione, in misura superiore al 30%, l'U.O. Politiche Abitative del Comune di Rimini, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi Sociali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare. Nel caso di domande che presentano un valore ISEE inferiore al canone annuo di locazione, in misura superiore al 30%, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc) il Comune può erogare il contributo a seguito di un accertamento delle effettive condizioni economiche da effettuarsi a cura del Servizio Sociale.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Ad avvenuto esaurimento dello stanziamento di € 395.353,22 si procederà al pagamento dei contributi sino ad esaurimento delle somme di € 57.678,00 e di € 25.000,00 a favore rispettivamente dei richiedenti residenti nei Comuni di Rimini e di Santarcangelo di Romagna. Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda.

In caso di accertata morosità nel pagamento del canone di locazione il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.

#### **Art. 6) - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016**

##### **1. Premessa –**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rimini, in qualità del "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali degli interessati.

##### **2. Identità e i dati di contratto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Rimini con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 24, cap. 47921.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Rimini, piazza Cavour n. 27, e-mail [protocollogenerale@pec.comune.rimini.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.rimini.it)

##### **3. Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Comune di Rimini ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepisaSpa ([dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it))

##### **4. Responsabili del trattamento**

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamenti, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

##### **5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I dati personali degli interessati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

##### **6. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali degli interessati viene effettuato dal Comune di Rimini per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita di consenso.

##### **7. Destinatari dei dati personali**

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione se non per l'esercizio della attività istituzionali.

## **8. Trasferimento dei dati personali a paesi extra UE**

I dati personali degli interessati non sono trasferibili al di fuori dell'Unione Europea.

## **9. Periodo di conservazione**

I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche in seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

## **10. I diritti**

Gli interessati hanno diritto:

- Di accesso ai dati personali
- Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
- Di opporsi al trattamento
- Di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

## **11. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità dello svolgimento dell'attività istituzionale relativa al procedimento.

## **Art. 7) - ALTRE DISPOSIZIONI**

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche rese ai sensi degli art. 46 e 47, su tutte le domande collocate in posizione utile nella graduatoria.

A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R. 445/2000).

Dalla residenza municipale,

Il Responsabile  
U.O. Politiche Abitative  
Flavia Bagnoli